

nascita sono *per definizione* non corrispondenti a quelli biologici. Il fatto che il legislatore italiano abbia una difficoltà del tutto peculiare a legiferare in materia, non esclude che l'ordinamento nel suo insieme non debba fare i conti con una realtà ormai diffusa. E tutto sommato ne ha cominciato a tenere conto la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, laddove, pur ribadendo l'opportunità di una regolamentazione per legge, ha assunto un atteggiamento di prudente apertura verso l'esistenza di un fenomeno sociale nuovo, di cui non è possibile ignorare l'esistenza. Non a caso, dopo la nota ordinanza n.347 del 26/9/98, la Corte di Cassazione ha risolto la antica questione del disconoscimento proposto dal marito, che aveva dato il consenso alla fecondazione con apporto di gamete proveniente da donatore, negando legittimità a tali ripensamenti. Il risultato è che, anche in questo caso, risulta ulteriormente valorizzato il momento della consapevole assunzione di responsabilità nella filiazione, rispetto a quello meramente biologico.

In conclusione, si può dire che all'esito di questa evoluzione, che è al tempo stesso normativa e sociale, e che riguarda sia il nostro paese che gli altri di cultura affine, la filiazione sia attualmente non tanto un fatto biologico riconosciuto dal diritto, al quale si aggiungano *situazioni equiparate*, ma il frutto di un intreccio tra (a) opportunità biologiche personali, (b) decisioni di ricorrere o meno all'adozione e (c) decisioni di avvalersi o meno dei mezzi offerti dalle nuove tecniche riproduttive. È ovvio che la stragrande maggioranza della popolazione non si avvarrà di tutte queste possibilità, ma il semplice fatto che esse esistano fa sì che anche il riprodursi *in modo naturale* risulti oggi una scelta, al pari delle altre. Significativamente l'articolo 9 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Nizza, dicembre 2000) garantisce il *diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia*. Certo si tratta, allo stato attuale, di una mera proclamazione, che inoltre rinvia alle *leggi nazionali*, ma non può essere sottovalutato il fatto che la *Carta* parli semplicemente di *famiglia*, senza porre limiti o fondamenti particolari che abbiano un valore preclusivo.

Per l'ordinamento italiano il criterio fondamentale per dirimere le questioni relative ai diritti e agli interessi dei nati non pare, quindi, che possa essere altro che quello della esistenza di una comunità di affetti e della esistenza di genitori che si assumano i doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione

